



# PROVINCIA DI PRATO

## Atti del Consiglio Provinciale

DELIBERAZIONE N. 11 del 02.04.2014

OGGETTO: AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE – Atto di indirizzo alle società partecipate della Provincia di Prato ai fini del rispetto del contenimento della spesa di personale e del rispetto dei vincoli normativi in materia di assunzioni.

ADUNANZA ORDINARIA

SEDUTA PUBBLICA

ADUNANZA DEL DI' 2 APRILE 2014 ORE 15:00


Risultano presenti il Presidente del Consiglio, Giuseppe MAROSO e i seguenti Consiglieri: \*

CONSIGLIERI		P.	A.	CONSIGLIERI		P.	A.
GESTRI	LAMBERTO	X		MORI	LUCA	X	
ANICHINI	GIULIA	X		TOGNOCCHI	MARIO		X
BARNI	SIMONE		X	ATTUCCI	CRISTINA	X	
CITARELLA	EMILIANO	X		BONACCHI	ANDREA		X
FALTONI	MONIA	X		COCCI	MATTEO		X
FRONZONI	GILDA	X		CONTE	GIUSEPPE	X	
GELSUMINI	SIMONE	X		BARTOLINI	ALESSANDRO	X	
GENISE	MARIA	X		MUGNAIONI	FRANCESCO	X	
MARCHI	ROBERTO	X		TOCCAFONDI	SERGIO	X	
PACINI	EMANUELE	X		BINI	RICCARDO	X	
ROSSI	FABIO	X		QUERCI	FRANCESCO		X
ROTI	LUCA	X		SANTINI	MATTEO	X	
Totale presenti N° 20							
* Le presenze sono rilevate al momento della votazione.							

Assistono alla seduta i seguenti Assessori: Stefano ARRIGHINI, Loredana FERRARA, Ivano MENCHETTI, Antonio Napolitano.

Partecipa il Segretario Generale: Dott. MIGANI Massimo.

Scrutatori: Giuseppe CONTE, Maria GENISE.



**DELIBERAZIONE N. 11 DEL 02.04.2014**

**Oggetto: Atto di indirizzo alle società partecipate dalla Provincia di Prato ai fini del rispetto del contenimento della spesa di personale e del rispetto dei vincoli normativi in materia di assunzioni.**

**IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

**UDITA** la relazione dell'Assessore Loredana Ferrara;

**VISTA** e valutata l'allegata proposta trasmessa dal Direttore dell'Area Risorse Umane e Finanziarie ed avente ad oggetto: *"Atto di indirizzo alle società partecipate dalla Provincia di Prato ai fini del rispetto del contenimento della spesa di personale e del rispetto dei vincoli normativi in materia di assunzioni"*;

**VISTO** il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, dal Direttore dell'Area proponente in ordine alla regolarità tecnica;

**UDITO** l'intervento del Consigliere Luca Mori, Capogruppo del Gruppo Consiliare IDV (Italia dei Valori);

**UDITA** la replica dell'Assessore Ferrara;

**ACCERTATA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. degli enti locali);

**RITENUTO** di sottoporre a votazione la suddetta proposta;

**ESPLETATA** la votazione a scrutinio palese ed accertati, a mezzo degli scrutatori, i seguenti risultati, proclamati dal Presidente:

Presenti: 20                      Votanti: 16

Astenuti: 4 (Fratelli d'Italia- Tea Party Italia: Bartolini, Santini; Gruppo Misto: Bini e Mugnaioni)

Voti favorevoli: 13 (PD;IDV)

Voti contrari: 3 (PDL: Toccafondi; Ncd: Attucci e Conte)

## DELIBERA

1. **Di dare indirizzo** alle società partecipate controllate dalla Provincia di Prato, in particolare a Creaf s.r.l. e F.I.L. s.r.l., di:
  - astenersi dall'effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato fintanto che non sarà concluso il processo di riordino delle province;
  - definire, nella contrattazione di secondo livello, le modalità di estensione al proprio personale della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria prevista per gli enti controllanti (art.9, commi 1, 2 e 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, e s.m.i.), considerando anche progressioni di carriera o incremento di indennità di posizione e di responsabilità a parità di condizioni, buoni pasto;
  - contenere la spesa per forme di lavoro flessibile e collaborazioni coordinate e continuative nel limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009, con esclusione delle spese finanziate con Fondi Europei. Se nell'anno 2009 non sono state effettuate spese per lavoro flessibile, il limite è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;
  - adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità di reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133 e s.m.i.. Tali provvedimenti dovranno essere comunicati, per conoscenza, all'Ente controllante;
  - contenere le spese per consulenze nei limiti dettati dall'art.1, comma 5, del D.L. 101/2013, convertito in Legge 125/2013 e conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo per casi eccezionali, adeguatamente motivati, per provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. Sono escluse le spese per incarichi finanziate con fondi europei.
2. **Di precisare** che avverso il presente provvedimento può essere presentato alternativamente ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione.
3. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione, per quanto di competenza, alla Segreteria Generale/Direzione Generale e alle società partecipate dall'Ente, in particolare Creaf s.r.l. e F.I.L. s.r.l.



## AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n.                      del

**OGGETTO:** Atto di indirizzo alle società partecipate dalla Provincia di Prato ai fini del rispetto del contenimento della spesa di personale e del rispetto dei vincoli normativi in materia di assunzioni.

## IL DIRETTORE

A ciò autorizzato dall'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, dall'art. 7 del vigente Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal Decreto Presidenziale n. 17 del 13.03.2012 mediante il quale mi è attribuito l'incarico di direzione dell'Area Risorse Umane e Finanziarie fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. g), del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Provinciale la competenza per la formulazione di indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

Considerato che gli enti locali sono assoggettati ad una serie di vincoli che ne limitano la facoltà assunzionale finalizzati all'obiettivo più generale del contenimento della spesa di personale tra cui:

- obbligo del rispetto del patto di stabilità interno pena il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione (art.76, comma 4, D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008 e s.m.i.);
- obbligo della riduzione della spesa di personale (comprensiva della spesa per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D.Lgs. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente), al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, rispetto all'anno immediatamente precedente (art.1, comma 557 e 557-bis, Legge 296/2006 e s.m.i.), pena il divieto di effettuare assunzioni a qualsiasi titolo;
- obbligo di avere un rapporto tra spesa per il personale e spesa corrente non superiore al 50%, pena il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale (art.76, comma 7, D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008 così come successivamente modificato ed integrato da ultimo con l'art.1, comma 558, della Legge 27.12.2013 n. 147 - Legge di Stabilità 2014). Ai fini del computo si calcolano, dal 2011, anche le spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi



carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica e, dal 2014, anche le spese sostenute dalle aziende speciali e dalle istituzioni. Entro il 30 giugno 2014, con D.P.C.M., sarà modificata la percentuale del 50% in modo da tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati;

- obbligo di contenere la spesa per lavoro flessibile nel limite del 50% della spesa corrispondente dell'anno 2009 (art.9, comma 28, D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i.). Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per lavoro flessibile, il limite è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;
- divieto, per le Province, di effettuare assunzioni a tempo indeterminato nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle stesse (art.16, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012);

Considerato, inoltre, che gli stessi enti locali sono assoggettati ai seguenti altri vincoli in materia di personale e affidamento di incarichi:

- blocco contratti nazionali. Ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e s.m.i., infatti, *"Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 ..."* mentre *"si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (...) per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. E' fatta salva l'erogazione dell'Indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 (...)";*
- obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, di contenimento delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio che non possono superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e devono essere automaticamente ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (art. 9, comma 2-bis, D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010). A decorrere dal 1° gennaio 2015 tali risorse saranno decurtate di un importo pari alle riduzioni operate fino al 2014;
- obbligo di contenimento degli oneri per rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 che non possono determinare aumenti retributivi superiori al 3,2% (art.9, comma 4, D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010);
- blocco delle progressioni di carriera comunque denominate fino al 31 dicembre 2014 (art.9, comma 21, D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 e art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 4 settembre 2013 n.122);
- obbligo, per gli anni dal 2011 al 2014, di contenimento del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, comprese le componenti del trattamento accessorio aventi carattere fisso e continuativo, nei limiti del trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva (art.9, comma 1, D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 e art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 4 settembre 2013 n.122). L'invarianza delle




retribuzioni dovrà riguardare anche il valore dei buoni pasto, la cui misura non potrà essere incrementata. Dal 1° ottobre 2012, il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012 (art.5, comma 7, D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012);

- divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12, D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010);
- obbligo di contenimento della spesa per attività di formazione in un importo non superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13, D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010);
- obbligo di attenersi, per l'affidamento degli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, alle previsioni normative di cui all'art.7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., relative, in particolare, ai presupposti di legittimità dell'affidamento:
  - a) oggetto della prestazione corrispondente alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente;
  - b) impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno;
  - c) prestazione di natura temporanea e altamente qualificata, non ammissibilità del rinnovo, proroga dell'incarico originario solo in casi eccezionali e al solo fine di completare il progetto per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
  - d) preventiva determinazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; alla trasparenza (con pubblicazione degli incarichi sul sito web e comunicazioni successive) e all'adozione di procedure comparative per il conferimento degli incarichi. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti;
- possibilità di conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici (art.1, c. 146, Legge 228/2012 - Legge di stabilità 2013);
- obbligo di contenimento della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza nei limiti, per l'anno 2014, dell'80% del limite di spesa per l'anno 2013 (pari al 20% della spesa 2009 ex art.6, comma 7, D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010) e per l'anno 2015 del 75% del limite di spesa per l'anno 2014 (art. 1, comma 5, D.L. 101/2013, convertito in Legge 30 ottobre 2013 n. 125);

Preso atto che il legislatore negli ultimi anni ha dettato numerose regole che, a vario titolo, incidono sulle società partecipate dagli enti locali nel tentativo di riportare le società pubbliche nel novero degli enti soggetti ai vincoli sempre più stringenti dettati per la Pubblica Amministrazione;

Richiamato il D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, così come successivamente modificato ed integrato che dispone:



- *“Le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165” (art. 18, comma 1);*
- *Le altre “società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità” (art.18, comma 2);*
- *“Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, **obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell’ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.**” (art.18, comma 2bis);*

Richiamato l’art.243, comma 3-bis, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale i contratti di servizio stipulati dalle società partecipate devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall’art.18, comma 2-bis del D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008 e s.m.i.;

Visto il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2012 n. 122 e s.m.i. ed, in particolare l’art.9, comma 29, che dispone: *“Le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo”;*

Visto l’art.3bis del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011 n. 148, così come successivamente modificato ed integrato da ultimo dall’art.1, comma 559, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), nel quale si prevede, al comma 6, che *“Le società affidatarie in house (...) adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i vincoli assunzionali e di*



*contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008”;*

Richiamata la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), la quale:

- introduce la possibilità, per le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni o dai loro enti strumentali, di accordarsi per attivare tra loro, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità del personale, in relazione al fabbisogno e per finalità di riorganizzazione o per ovviare a rilevate eccedenze, previa informativa alle rappresentanze sindacali aziendali e alle organizzazioni sindacali. E' vietata la mobilità tra le società partecipate e le pubbliche amministrazioni (art.1, comma 563);
- assegna all'ente controllante delle società di cui al punto precedente, il compito di adottare, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al comma 563 (art.1, comma 564);
- introduce la possibilità per le società di cui al punto precedente di dichiarare eccedenze di personale nei seguenti casi:
  - a) per esigenze funzionali;
  - b) sulla base di atto di indirizzo dell'ente controllante in merito a razionalizzazioni di spesa e risanamento economico-finanziario (art.1, comma 564);
  - c) qualora il rapporto tra spese di personale e spese correnti sia superiore al 50% (calcolo da effettuarsi in misura consolidata da parte dell'ente controllante).Alle rappresentanze sindacali aziendali e alle organizzazioni sindacali va inviata apposita informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza (art.1, comma 565);
- assegna all'ente controllante, il compito, entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa relativa alle eccedenze di personale, di procedere alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali (art.1, comma 566);

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 177 del 22.12.2010 avente ad oggetto “Autorizzazione al mantenimento, all'assunzione o alla dismissione di partecipazioni societarie da parte della Provincia di Prato, ai sensi dell'art.3 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008)” il Consiglio Provinciale ha proceduto ad una valutazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni in essere:
  - Centro per la Ricerca e l'Alta Formazione s.r.l.
  - F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.p.a.
  - Publies Energia sicura s.r.l.
  - AseI s.r.l. Agenzia di servizi per le economie locali





- Politeama Pratese S.p.a.
- Pin S.c.r.l. Servizi didattici e scientifici per l'Università di Firenze
- Banca Popolare Etica Società Cooperativa per azioni;

- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 45 del 01.08.2012 avente ad oggetto "DIREZIONE GENERALE - Razionalizzazione delle società partecipate della Provincia. Indirizzi per la conclusione dei processi di accorpamento.", è stato dato indirizzo di procedere all'accorpamento delle partecipate Asel s.r.l. e FIL S.p.A. e con deliberazione di Giunta Provinciale n. 232 del 21.09.2012 è stato dato avvio al percorso di fusione per incorporazione delle due società;

- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 25.07.2013 avente ad oggetto: "Società partecipate F.I.L. S.p.a. e Asel s.r.l.: approvazione del progetto di fusione e trasformazione di F.I.L. S.P.A. in società a responsabilità limitata. Approvazione dello statuto della nuova società a responsabilità limitata." è stato approvato il progetto di fusione in oggetto e la F.I.L. è stata trasformata da società per azioni in società a responsabilità limitata;

**Considerato** che le società partecipate direttamente dalla Provincia di Prato alla data odierna sono le seguenti:

- Centro per la Ricerca e l'Alta Formazione s.r.l. - 81,69%
- F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. - 86,12%
- Publies Energia sicura s.r.l. - 30%
- Politeama Pratese S.p.a. - 2,50%
- Pin S.c.r.l. Servizi didattici e scientifici per l'Università di Firenze - 7,30%
- Banca Popolare Etica Società Cooperativa per azioni - 0,0012%

**Ricordato** che:

- il D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012 n. 213 contenente "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", detta una nuova disciplina dei controlli sulle società partecipate introducendo l'art.147quater al D.Lgs. 267/2000, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

- l'art. 147quater del TUEL prevede che l'ente locale definisca, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate da esercitarsi da parte delle strutture proprie dell'ente, che ne sono responsabili. A tal fine l'amministrazione deve definire preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, nonché organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra ente proprietario e società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;

**Ritenuto** necessario definire degli indirizzi agli enti partecipati, in particolare a Creaf s.r.l. e F.I.L. s.r.l., al fine di assicurare il rispetto della vigente normativa in materia di spesa di personale e controllo sugli enti partecipati;

**Dato atto** che il presente provvedimento è soggetto, a parere di regolarità tecnica ex art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;




Ritenuto di non richiedere il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 in relazione al presente atto, che non comporta spese, né diminuzione di entrata;

Stante le motivazioni espresse in narrativa,

### PROPONE

1. **Di dare indirizzo** alle società partecipate controllate dalla Provincia di Prato, in particolare a Creaf s.r.l. e F.I.L. s.r.l., di:
  - astenersi dall'effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato fintanto che non sarà concluso il processo di riordino delle province;
  - definire, nella contrattazione di secondo livello, le modalità di estensione al proprio personale della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria prevista per gli enti controllanti (art.9, commi 1, 2 e 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, e s.m.i.), considerando anche progressioni di carriera o incremento di indennità di posizione e di responsabilità a parità di condizioni, buoni pasto;
  - contenere la spesa per forme di lavoro flessibile e collaborazioni coordinate e continuative nel limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009, con esclusione delle spese finanziate con Fondi Europei. Se nell'anno 2009 non sono state effettuate spese per lavoro flessibile, il limite è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;
  - adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità di reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133 e s.m.i.. Tali provvedimenti dovranno essere comunicati, per conoscenza, all'Ente controllante;
  - contenere le spese per consulenze nei limiti dettati dall'art.1, comma 5, del D.L. 101/2013, convertito in Legge 125/2013 e conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo per casi eccezionali, adeguatamente motivati, per provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. Sono escluse le spese per incarichi finanziate con fondi europei.
2. **Di individuare**, ai sensi dell'art.5 della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento nella persona della Dott.ssa Rossella Bonciolini.
3. **Di precisare** che avverso il presente provvedimento può essere presentato alternativamente ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione.



4. Di trasmettere copia della presente deliberazione, per quanto di competenza, alla Segreteria Generale/Direzione Generale e alle società partecipate dall'Ente, in particolare Creaf s.r.l. e F.I.L. s.r.l.

**PROPONE, altresì**

Che la presente proposta di deliberazione sia dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Sulla presente proposta, il sottoscritto Direttore, visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, esprime, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA**.

**IL DIRETTORE**  
**DELL'AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE**  
*f.to (Dott.ssa Rossella Bonciolini)*

Prato, li 20/03/2014

IL PRESIDENTE  
f.to Giuseppe Maroso

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Massimo Migani

---

### PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio della Provincia di Prato e vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Prato, li 07.04.2014

Il Responsabile del procedimento  
f.to Elisabetta Cioni

---

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15 marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da considerarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Provincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Responsabile del Procedimento certifica che la presente deliberazione

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

➤ è divenuta esecutiva in data ..... per decorrenza del termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Prato, li

Il Responsabile del procedimento  
f.to Elisabetta Cioni

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Prato, li 07.04.2014

Il Responsabile del procedimento  
f.to Elisabetta Cioni

---